

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 67 del 08 Luglio 2021

OGGETTO: Supporto legale per verifica corretto procedimento amministrativo.

L'anno duemila ventuno, il giorno otto del mese di luglio alle ore 14,15 si è riunita in videoconferenza, ai sensi del DPCM del 18.10.2020 e della circolare della Funzione Pubblica del 19.10.2020, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Sindaco	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice-Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Presiede l'adunanza il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione n. 276 del 17/06/2021 il Responsabile dell'Area tecnica di Modolo ha disposto la risoluzione anticipata del Contratto Rep. n° 2/2018 del 12/04/2018 inerente la "Concessione in gestione dei locali del Frantoio Comunale e dell'adiacente parco verde attrezzato";

Dato atto che il su richiamato provvedimento finale è stato adottato in conseguenza dell'avvio del procedimento effettuato, ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., in data 04.05.2021 prot. n. 1275 e regolarmente notificato agli interessati a mezzo pec in apri data, a cui ha fatto seguito il preavviso di diniego, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. prot. n. 1579 del 03.06.2021 – trasmessa a mezzo PEC in data 04.06.2021;

Rilevato che le ragioni a giustificazione del preavviso di diniego sono state regolarmente giustificate e vengono di seguito elencate:

- la Compagnia Assicurativa Groupama Assicurazioni SpA, individuata in veste di garante, non appare inserita tra gli Intermediari finanziari inclusi nell'albo unico, di cui all'articolo 106 del TUB (Testo Unico Bancario) e neppure la ricerca sul portale IVASS ha sortito effetti positivi pertanto non risulta formalmente legittimata al rilascio di polizza assicurativa fideiussoria a garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni assunte da codesta spettabile Ditta, a tutela del Comune di Modolo, in forza del Contratto Rep. n° 2/2018 del 12/04/2018, per la concessione in gestione dei locali del Frantoio Comunale e dell'annesso parco verde attrezzato (vedi Allegato 1 e 2);
- la ricerca sul portale di IVASS ha dato esito negativo in quanto l'Agenzia Melis Intermediazioni S.r.l. unipersonale - N00852 di Oristano - che ha proposto / intermediato la polizza fideiussoria richiamata in oggetto, non sembrerebbe presente tra quelle iscritte, nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI12) o nell'Elenco degli intermediari della Unione Europea, pubblicati sul sito dell'IVASS (vedi allegato 3);
- la garanzia fideiussoria prodotta non appare conforme ai modelli previsti dalla normativa vigente in materia, con riferimento alla mancata previsione tra le condizioni contrattuali della polizza a favore della P. A. della cd "garanzia a prima richiesta" come sopra definita;

Constatato che:

- entro i termini di legge (entro 10 giorni dalla comunicazione del preavviso di diniego), la Ditta concessionaria non ha fatto pervenire all'Ente alcun genere di memorie, documenti o controdeduzioni in grado di smentire l'orientamento assunto rispetto alla non conformità normativa della polizza fideiussoria prodotta. Né, in alternativa, è stata prodotta una diversa polizza fideiussoria emessa in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, per la garanzia delle obbligazioni assunte con la presa in carico degli immobili comunali richiamati in oggetto;
- prima del definitivo pronunciamento negativo (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.), verificata l'effettiva ricezione del preavviso di rigetto da parte della ditta concessionaria e l'assenza di riscontri allo stesso, si sono perfezionati tutti gli elementi a supporto per una inevitabile contestazione di "inadempimento contrattuale" con conseguente risoluzione anticipata del contratto in essere e più precisamente ai sensi dell'art. 21 del contratto di affidamento il quale dispone che: "Il presente contratto si risolverà per scadenza contrattuale ed inoltre decadrà di diritto per

inadempimento agli obblighi previsti”.

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 05/05/2021, a mezzo pec acquisita al protocollo dell'Ente con n.1823 del 05/07/2021, in cui è stata prodotta documentazione atta a dimostrare che le ragioni poste alla base dell'adozione del provvedimento negativo di cui trattasi si fonda sull'erroneo presupposto dell'inidoneità della compagnia e dell'intermediario ad operare con la PA;

Rimarcato che la su menzionata comunicazione da parte della Ditta Silattari è pervenuta ben oltre i termini di legge per il coinvolgimento dei privati nel procedimento portato avanti dalla pubblica amministrazione e che tale colpevole ritardo ha di fatto costretto il Responsabile unico all'adozione del provvedimento finale negativo sulla base dell'istruttoria effettuata

Ritenuto perciò necessario avvalersi del supporto del proprio legale di fiducia al fine di individuare il percorso più idoneo alla corretta definizione del procedimento in questione;

Affermata la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il Bilancio di previsione 2021 e il Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 26/03/2021;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma di legge;

DELIBERA

Di indirizzare gli uffici competenti affinché sia coinvolto il legale dell'Ente affinché supporti il responsabile dell'area tecnica nell'individuazione del percorso più idoneo alla corretta definizione del procedimento in questione

Di dare atto che la spesa da ciò derivante troverà adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023 le cui somme saranno impegnate con apposito provvedimento dell'ufficio competente,

Di individuare quale legale di fiducia l'Avv. Giuseppe Longheu di Macomer;

Di disporre la trasmissione degli atti al su citato legale;

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale con contestuale affissione all'Albo on line dell'Ente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giovanni Maria Milia

f.to Dott. Omar Aly Kamel Hassan

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **19/07/2021** al **03/08/2021**, prot. n. **1927**, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODULO, li **19/07/2021**

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole